



# CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 118

Riferimenti Archivistici: D 01 - 20130000014

## ADUNANZA DEL 10/07/2014


**OGGETTO:** Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) esercizio 2014

### Consiglieri presenti alla votazione

ARCANGIOLI ALESSANDRO	1
BARDELLI ROBERTO	-
BARONE ROBERTO	-
BERTOLI ELISA	2
BIANCHI LUCIO	-
BRACCIALI MATTEO	3
CANESCHI ALESSANDRO	4
CANTALONI GIANNI	-
CEOROMILA AURELIA	5
CHIERICONI GIANFRANCESCO	-
FANFANI GIUSEPPE	6
FARSETTI DANIELE	-
FRANCINI FRANCESCO	-
GHEZZI SIMONETTA	7
GHINELLI ALESSANDRO	-
LANZI ANDREA	8
LUCHERINI LUIGI	-

MATTESINI ALESSIO	-
MAZZI FRANCO	9
MODEO ANDREA	10
MORI GIANNI	-
NOFRI PILADE	11
PAGLIAZZI GIANNI	-
PELOSO RENATO	12
PERUZZI ROSSELLA	13
PIERVENANZI FABRIZIO	14
RALLI LUCIANO	15
ROSSI RODOLFO	16
RUZZI ROBERTO	-
SCARTONI CINZIA	17
SCATIZZI LUIGI	-
STELLA LUCA	-
TULLI MARCO	-

Presidente	DOTT. LUCIANO RALLI
Segretario	DOTT. MARCELLO RALLI
Scrutatori	GHEZZI SIMONETTA
	SCATIZZI LUIGI
	PAGLIAZZI GIANNI



### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;


VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art.13 D.L. 06/12/2011, n. 201 e s.m.i.;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo (nel testo risultante dalle modifiche intervenute a seguito della conversione in legge del D.L. 16/2014), in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all' [articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) , detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'[articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011](#);

CONSIDERATO in proposito che il Ministero dell'Economia, con note di risposta del 3/6/2014 in materia di problemi applicativi della TASI ha specificato che la maggiorazione di cui al punto precedente può essere deliberata per un ammontare non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l'abitazione principale e gli altri immobili;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 15.5.2014 con la quale sono state stabilite le aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e preso atto, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, che in tale sede sono state fissate aliquote superiori allo 0,00% per i fabbricati non costituenti abitazione principale o assimilata classati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, D/4 e D/5;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 22.7.2013, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale si rinvia alle norme contenute nel "Regolamento sull'Imposta Municipale Propria", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 28.9.2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del



30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

**DATO ATTO CHE:**

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- *a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Arezzo in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;*
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità' ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;



- in base al vigente regolamento comunale sull'imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata.

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013 ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380 della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

RITENUTO inoltre di determinare un carico di imposta meno gravoso su fabbricati non costituenti abitazione principale per persone diversamente abili, con applicazione di una aliquota ridotta su un unico immobile abitativo di proprietà, ancorché utilizzato da soggetti diversi;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *“comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”*;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse trasferite al Comune per effetto degli interventi normativi che hanno inciso nella misura complessiva del Fondo di solidarietà, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente nonché di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, nel rispetto di tutta la normativa sopra richiamata, di effettuare le seguenti variazioni alle aliquote 2013:

- incremento dell'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 con nuova fissazione nella misura del 1,02%;

- diminuzione dal 1,06% allo 0,96% dell'aliquota applicata alle seguenti tipologie di fabbricati per i quali è stata fissata l'aliquota 2014 della TASI nella misura dello 0,08% al fine di rispettare il vincolo di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 nel testo vigente risultante dalle successive modifiche ed integrazioni:

- a) unità immobiliari iscritte nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta;
- b) unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)
- c) unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali);

- determinazione di una aliquota agevolata pari allo 0,60% applicabile ad un'unica unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n° 104/1992. Tale aliquota agevolata è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per l'intero o per quota parte, di diritto di



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce la modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 20/06/2014, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000;



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare bilancio e finanze nella riunione dell'8/07/2014 che ha espresso parere contrario;

VISTO il parere favorevole del Direttore del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 256/2000;

PRESO ATTO dell'emendamento presentato dalla Consiglieria Scartoni, **allegato "A"** quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con relativo parere contrario del Responsabile del Servizio Finanziario, del Collegio dei Revisori, del Direttore dei Servizi Educativi e Scolastici e del Direttore Servizio Sviluppo Organizzativo;

DATO ATTO del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, **allegato al presente atto** quale parte integrante e sostanziale;

---

***Vista la votazione, esperita tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottiene il seguente esito:***

*Votazione sull'emendamento presentato dalla Consiglieria Scartoni, **allegato "A"***

Consiglieri presenti	21	
Consiglieri votanti	21	
Voti favorevoli	6	Barone, Farsetti, Mori, Peruzzi, Scartoni, Tulli
Voti contrari	15	
Astenuti	0	
Non Votanti	0	

*Esito: respinto a maggioranza*

*Si dà atto che risultano uscenti i seguenti Consiglieri:*

Uscenti	4	Barone, Farsetti, Mori, Tulli
---------	---	-------------------------------

*Votazione sulla proposta*

Consiglieri presenti	17	
Consiglieri votanti	17	
Voti favorevoli	17	
Voti contrari	0	
Astenuti	0	
Non Votanti	0	





*Esito: approvata all'unanimità*

Si dà atto che non risultano Consiglieri entranti/uscenti

*Votazione sulla immediata eseguibilità*

Consiglieri presenti	17	
Consiglieri votanti	17	
Voti favorevoli	17	
Voti contrari	0	
Astenuti	0	
Non Votanti	0	

*Esito: approvata all'unanimità*

### DELIBERA


- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2014 nei termini che seguono:
  - aliquota base del **1,02 %**;
  - aliquota dello **0,60%** applicata alle seguenti unità immobiliari:
    - a) abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/201 classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi eminenti)
  - aliquota dello **0,87%** applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)
  - aliquota dello **0,89%** applicata alle seguenti unità immobiliari:
    - a) immobili iscritti nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2 – A3 – A4 – A5 – A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale, e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva ( 100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;
    - b) Pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito, e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.



L'aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e auto certificati.

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2015, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro il 30.6.2014 le autocertificazioni riferite all'annualità 2013 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata, entro il 30 giugno 2015, apposita comunicazione di cessazione;

- aliquota pari allo 0,60% applicabile ad un'unica unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n° 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per l'intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2015, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.
- aliquota dello **0,89%** applicata alle seguenti unità immobiliari:
  - a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di “abitazione principale” del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
  - b) Pertinenze di dette abitazioni purchè rientrino nel contratto locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.Precisando che per gli immobili suddetti non verrà riconosciuta la detrazione per abitazione principale prevista dall’art. 13 comma 10, del D.L. n. 201/2011.
- aliquota dell'**0,98%** applicata alle unità immobiliari iscritte nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta;
- aliquota dello **0,98%** applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 ( istituti di credito, cambio e assicurazione)
- aliquota dello **0,98%** applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di cura ed ospedali);
- aliquota dello **1,06%** applicata alle aree fabbricabili



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

- detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad «*abitazione principale*» del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 pari a euro 200. La stessa è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione dell'immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all'art. 13, comma 2 del D. L. n° 201/2011.

3) di dare atto che per effetto delle aliquote IMU fissate con la presente deliberazione nonché di quelle TASI stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 15.5.2014, è rispettato il vincolo disposto dal comma 677 dell'art. 1 L. 147/2013 nel testo risultante dalla conversione in legge del D.L. 16/2014;

4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

5) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

*pl*

**Il Segretario**

DOTT. MARCELLO RALLI



**Il Presidente**

DOTT. LUCIANO RALLI